ACCORDO REGIONALE

Con riferimento all'Accordo Regionale del 12 Novembre 2002, scaduto il 31 dicembre 2004, il giorno 10 luglio 2007, presso la sede di ALCST-LEGACOOP Via Palmanova 22 20132 Milano si sono riuniti:

- **CONFCOOPERATIVE Lombardia - FEDERSOLIDARIETA'**
 rappresentata da Sandro Giussani, Marina Bernasconi e Pierluca Castelnovo

- **ALCST-LEGACOOP**
 rappresentata da Felice Romeo e Sabina Bellione

- **AGCI Lombardia**
 rappresentata da Massimo Ramerino

- **F.P. CGIL Lombardia**
 rappresentata da Gloria Baraldi

- **FISASCAT CISL Lombardia**
 rappresentata da Loredana Franco

- **FP CISL Lombardia**
 rappresentata da Malini Maurizio e Giuseppe Angelillo

- **F.P.L. UIL Lombardia**
 rappresentata da Pellegrino Pisaniello

e hanno convenuto quanto segue:

Premessa
Essendo scaduto l'accordo precedente ed avendo verificato che ad oggi a livello territoriale si sono avute difficoltà ad addivenire alla stipula di accordi relativi all'art. 10 del CCNL del settore, le parti a livello regionale, al fine di garantire omogeneità di trattamento su tutto il territorio regionale, stipulano il seguente accordo.

Viene definito l'elemento retributivo territoriale secondo quanto previsto dall'art 10 del CCNL delle lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo relativo agli anni 2005 e 2006.
Con riferimento all'art. 1 del CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, il presente accordo si applica a tutte le cooperative sociali operanti nelle province della Lombardia con esclusione delle Province nelle quali sono stati stipulati contratti territoriali di livello provinciale alla data della stipula del presente accordo.

Con riferimento a quanto in premessa l'ERT è determinato per ciascuno degli anni 2005 - 2006, come segue:
€ 103,00 riparametrati al 4° livello a parziale modifica di quanto previsto dal precedente accordo al punto 2.1, verrà erogata a tutti i lavoratori tenendo conto esclusivamente della scala parametrale.
€ 150,00 uguale per tutti i livelli con i seguenti indicatori:

presenza effettiva dei lavoratori ricomprendendo le ore non lavorate per Infortuni sul lavoro, astensione obbligatoria, permessi e assemblee sindacali, ferie, permessi Dlgs 626/94, permessi legge 104/92 (tutela Handicap), malattie giustificate per non più di 3 certificati annui (nei casi di particolari situazioni legate allo stato di salute di singoli lavoratori in sede aziendale potrà essere elevato il numero dei certificati suddetti fino ad un massimo di 6)

1. Determinazione e Calcolo dell'ERT

Le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono chiedere alle parti firmatarie (Centrali Confederali della cooperazione e OO:SS.) un confronto per la ricerca di soluzioni transitorie diverse dal presente accordo entro il 30 settembre 2007.
L'erogazione avverrà con il cedolino paga di settembre 2007.
L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori che abbiamo prestato attività nell'anno di competenza .
I lavoratori comunque cessati entro il mese di erogazione presenteranno formale richiesta.
L'ERT non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale.

Condizioni di miglior favore

Per quanto attiene alle materie regolamentate nel presente accordo vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore collettive e/o individuali determinate e regolate nelle singole realtà aziendali.

Norme finali

Le cooperative che avessero già erogato l'ert relativo all'anno 2005 e 2006, con le norme previste dal precedente accordo del 12/11/2002, dovranno considerare le somme già erogate acconto di quanto previsto dal presente accordo, tenendo conto che la cifra massima erogabile per anno non deve essere superiore a 253 Euro, riferite al 4° livello.
Il presente accordo si intende rinnovato di anno in anno salvo disdetta di almeno un mese prima della scadenza.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Confcooperative-FederSolidarietà

ALCST-Legacoop

AGCI Lombardia

Fisascat Cisl

Fp Cgil

Fp Cisl

Per FPL Uil

Dichiarazione a verbale di: FP CGIL e UIL FPL

Le OOSS FP CGIL e UIL FPL dichiarano che: relativamente al paragrafo ".....il presente accordo si applica a tutte le cooperative sociali operanti nelle province della Lombardia con esclusione delle Province nelle quali sono stati stipulati contratti territoriali di livello provinciale alla data della stipula definitiva del presente accordo", è per loro da intendersi che le province escluse dal presente accordo sono quelle in cui sono stati sottoscritti unitariamente contratti territoriali così come a Bergamo, Brescia e Milano.

Gloria Barcolli FP CGIL

U.I.L. F.P.C.